

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

A partire dal bilancio di previsione 2017-2019 e dal rendiconto della gestione 2016, gli enti locali dovranno predisporre, quale allegato obbligatorio, il ***piano degli indicatori e dei risultati attesi*** approvati con il Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2015 in attuazione dell'art.18-bis del D.Lgs. n.118/2011.

Per quanto riguarda gli enti locali, l'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che gli enti adottino un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio», precisando, al comma 4, che *"... Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti."*

Gli indicatori devono essere misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Il piano degli indicatori aggiunge un altro tassello nell'ambito dell'attività di controllo, in quanto farà emergere criticità e rigidità finanziarie sino ad oggi non facilmente rinvenibili. Renderà altresì confrontabili le performance degli enti, in quanto faciliterà l'attività di benchmarking, agevolando quel percorso di miglioramento che solo un confronto oggettivo può stimolare.